



TRIBUNALE DI VICENZA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice dell'Udienza Preliminare Roberto Venditti,

decidendo sulle richieste di esclusione delle parti civili formulate dalle difese degli imputati all'udienza del 28.11.2019, osserva quanto segue.

Sulla richiesta di costituzione di parte civile compete al Giudice un vaglio di ammissibilità della c.d. *legitimitas ad causam*, che si esaurisce nella verifica dell'identità tra chi chiede la tutela giudiziaria e colui che, sulla base della stessa prospettazione attorea, sarebbe il soggetto legittimato a riceverla in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio (così Cass. 11.04.2016, n. 14768).

È affermazione ad oggi non contraddetta quella che limita il potere di sindacato spettante al Giudice sulla costituzione di parte civile alla verifica dell'esistenza di una pretesa risarcitoria connessa a un danno asseritamente derivante dal reato contestato nel procedimento, senza alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa, collegata invece all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore e spettante alla fase del giudizio di merito.

In tal senso è costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità: *"la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa"* (Cass. 25.11.2014, n. 49038, in Ced 261143).

Va quindi ribadito, seguendo il costante orientamento della Suprema Corte, che nella fase antecedente il giudizio nemmeno una ipotetica valutazione negativa sulla titolarità del vantato diritto può costituire elemento idoneo a precludere a chi avanzi una pretesa risarcitoria nel processo penale il diritto di parteciparvi e di aspirare all'accoglimento delle proprie istanze, potendo l'esclusione intervenire nei soli casi di costituzione da parte di soggetto *prima facie* non qualificabile parte offesa o danneggiato dal reato in quanto non titolare, nemmeno astrattamente, del diritto che si assume leso dalle condotte degli imputati, oppure carente dei requisiti formali richiesti a pena di inammissibilità per la valida costituzione.

Su tali premesse è quindi agevole rilevare come gran parte delle richieste di esclusione formulate dai difensori degli imputati debbano essere respinte in quanto, con sfumature diverse, tendenti a contestare nel merito la fondatezza della pretesa risarcitoria.

A large, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

In tale categoria rientra la richiesta di esclusione del **Ministero della Salute**, il quale si è costituito per ottenere il ristoro dei danni derivanti dal c.d. sviamento di funzione e di quelli all'immagine e al decoro dell'attività istituzionale, lamentandone la lesione per effetto delle condotte contestate agli imputati.

Analogamente non opinabile in questa fase è la legittimità della costituzione di parte civile del **Ministero dell'Ambiente**, unico soggetto legittimato in forza di espressa previsione normativa ad avanzare pretese risarcitorie per il danno c.d. ambientale, come previsto dall'art. 311, d. lgs. 152/2006. Le ulteriori voci di danno che tale articolazione dell'amministrazione statale avanza, rientranti nel novero dei danni ricompresi nell'ampio alveo dell'art. 2043 c.c., non sono in questa fase oggetto di valutazione e non incidono, quindi, sulla legittimità della pretesa di accedere al processo.

Per le stesse ragioni sin qui esposte non può accogliersi la richiesta di esclusione degli enti territoriali costituiti (**Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comuni**) e delle altre articolazioni pubbliche (**Consigli di Bacino**), i quali avanzano pretese risarcitorie per la lesione di diritti di varia natura – dal danno ambientale verificatosi precedentemente all'entrata in vigore del d. lgs. 152/2006, al danno patrimoniale per i costi sostenuti a diverso titolo, al danno non patrimoniale per la lesione all'identità funzionale e all'immagine patita, al danno c.d. da sviamento di funzione – la cui fondatezza non potrà che essere valutata nelle eventuali fasi successive del procedimento. Deve inoltre precisarsi che non può accogliersi la richiesta di escludere alcune parti civili limitatamente a parte delle domande risarcitorie formulate o a determinati contesti temporali, non essendo prevista una esclusione parziale della parte civile, risolvendosi la stessa in una valutazione anticipata della fondatezza delle singole voci di danno richieste.

Strettamente attinenti al merito delle richieste risarcitorie, e quindi non valutabili in questa sede, sono pure le richieste di esclusione delle **società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato** nei rispettivi territori di competenza, ai sensi degli artt. 149 bis e ss. d. lgs. 152/2006, e dell'**ARPAV**, Agenzia che se è ben vero che non è legittimata alla formulazione di richieste risarcitorie per fatti non direttamente conseguenti alle condotte contestate, formula tuttavia anche richieste per il ristoro di danni patrimoniali e non patrimoniali astrattamente connessi agli eventi oggetto del presente giudizio.

Le richieste di esclusione delle **organizzazioni sindacali** costituite in parte civile (*rectius*, di quelle appartenenti alla confederazione CISL) muove dall'asserita mancata indicazione nei rispettivi statuti dell'obiettivo della tutela della salute dei lavoratori, condizione che secondo la giurisprudenza di legittimità assurge a requisito essenziale per la pretesa risarcitoria legata alla lesione di tale diritto fondamentale. In realtà, pur riscontrandosi negli statuti enunciazioni di principio e finalità di tutela particolarmente generiche, non può negarsi che all'interno delle stesse la salute dei lavoratori debba considerarsi ricompresa, sia nelle enunciazioni generali dello statuto confederale della CISL, sia negli statuti delle sue articolazioni di settore.

Costituzione di parte civile di enti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi

La possibilità per gli enti esponenziali di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della lesione dell'interesse da loro istituzionalmente perseguito, costituisce ormai *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità, e in larga parte della giurisprudenza di merito.

Recentemente le Sezioni Unite, nella sentenza resa nel caso *Espenhahn*, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale *"è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente"* (Cass., SS.UU., 18.09.2014, n. 38343, in Ced 261110).

Il diritto alla costituzione di parte civile nasce quindi in conseguenza della lesione dell'interesse statutariamente e concretamente perseguito dall'ente, che in tal modo assurge al rango di diritto soggettivo dell'ente medesimo, come tale legittimante una richiesta risarcitoria (si vedano, recentemente, Cass. 24.01.2017, n. 3606, in Ced 269349; Cass. 13.10.2016, n. 43494, in Ced 268427).

È noto poi che la normativa speciale del danno ambientale si affianca alla disciplina generale della responsabilità aquiliana posta dal codice civile sicché, come costantemente affermato dalla Cassazione:

"le associazioni ambientaliste sono oggi legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio", nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale" (Cass., sez. III, 17.01.2012, n. 19437).

La legittimazione alla costituzione di parte civile deve quindi riconoscersi quando l'associazione ambientalista persegua un interesse non coincidente con quello pubblico né consistente in un mero collegamento ideologico con le finalità di protezione dell'ambiente spettanti allo Stato, bensì concretizzatosi in una realtà di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo. È così, come affermato dalla Suprema Corte, che l'interesse all'ambiente *cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato*.

Per individuare i criteri alla luce dei quali selezionare, nella moltitudine di enti rappresentativi dei più svariati interessi collettivi o diffusi, quelli titolari di un diritto soggettivo concretamente leso dalla condotta delittuosa, deve farsi riferimento alla individuazione di matrice giurisprudenziale dei requisiti che l'ente deve possedere per potersi affermare titolare di tale diritto soggettivo.

In tal senso il primo requisito consiste nella assunzione del bene giuridico tutelato dalla norma penale a oggetto di promozione, conservazione e difesa per espressa previsione statutaria, e nella

verifica che tale dedizione si sia concretizzata in attività istituzionali specificamente finalizzate alla protezione e conservazione dell'interesse medesimo.

Parimenti essenziale per poter affermare la lesione di un diritto soggettivo è che l'ente possa vantare la rappresentatività di un numero significativo di consociati – e ciò per l'evidente ragione che per la tutela di singole posizioni l'ordinamento processuale ha previsto l'istituto dell'intervento, disciplinato dagli artt. 91 e ss. c.p.p. – e inoltre che l'ente sia stato costituito precedentemente alla verifica dei fatti di reato contestati, e ciò per l'altrettanto elementare rilievo che il diritto soggettivo deve preesistere alla condotta idonea a determinarne la lesione.

Ritiene quindi questo Giudice che, facendo buon governo dei criteri ermeneutici dettati dalla Suprema Corte, l'astratta legittimazione alla costituzione di parte civile in capo agli enti esponenziali debba essere riconosciuta quando, in presenza del dichiarato perseguimento dell'interesse alla tutela dell'ambiente e alla salubrità del territorio, l'ente sia stato costituito prima della cessazione delle condotte alle quali il danno ambientale diffuso sia eziologicamente connesso, e risulti attivo nel perseguimento delle finalità statutariamente prefissate.

In questa fase processuale non si ritiene di attribuire rilievo al dato quantitativo delle attività concretamente svolte dal singolo soggetto, posto che la maggiore o minore soggettivizzazione dell'interesse diffuso potrà rilevare per la quantificazione del maggiore o minore danno lamentato dall'ente, ma non già per escluderne la partecipazione al processo per carenza di legittimazione attiva.

Per tali ragioni devono accogliersi le richieste di esclusione di:

Earth e Gruppo di intervento Giuridico ONLUS, non avendo gli atti di costituzione di parte civile documentato e nemmeno affermato lo svolgimento di attività concreta a tutela dei fini statutari antecedente la verifica dei fatti contestati.

La Terra dei PFAS, in quanto ente costituito in epoca largamente successiva alla verifica dei fatti oggetto del procedimento.

per questi motivi

letto l'art. 80 c.p.p.,

esclude le parti civili Earth, Gruppo di intervento Giuridico ONLUS e La Terra dei PFAS.

Ordinanza letta alle parti presenti all'udienza del 20.01.2020

TRIBUNALE DI VICENZA
Depositato in Cancelleria P.P. Udienza
oggi 20/1/2020
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Perrotta



Il Giudice dell'Udienza Preliminare
Roberto Venditti